



*Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e in particolare i Titoli I e III della Parte seconda e i relativi allegati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTE le Linee Guida Nazionali dell’ISPRA per la Valutazione di incidenza, pubblicate in data 28 dicembre 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 303;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTI il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 457, e del 29 dicembre 2021, n. 551, di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, e del 30 dicembre 2021, n. 553, di nomina del Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ed i successivi decreti di nomina degli ulteriori Componenti della Commissione;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si è insediata in data 18 gennaio 2022;

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha evidenziato il concorrente interesse regionale, e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è stata integrata dal rappresentante regionale;

VISTO l'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che istituisce nel Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR con funzioni anche di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede statale, tra cui rientra quello oggetto del presente decreto;

VISTO l'articolo 1, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla in legge 1° luglio 2021, n. 101, che, rispettivamente, approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari e, assieme al comma 8 del medesimo articolo 1, ne stabilisce la disciplina di riferimento;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dal Comune di Fiumicino con nota n. 201624 del 4 ottobre 2023, acquisita al protocollo n. 159513/MASE del 6 ottobre 2023, integrata con nota n. 219315 del 26 ottobre 2023 assunta al protocollo n. 174235/MASE del 30 ottobre 2023, per il progetto "Realizzazione del Porto turistico-crociéristico di Fiumicino - Isola Sacra";

CONSIDERATO che il progetto rientra tra gli interventi essenziali connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, come stabilito dal DPCM 8 giugno 2023 ("Decreto Giubileo"); l'intervento è inserito nell'Allegato I, terza parte di detto DPCM, al n. 146. Per tale intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 425-ter, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dell'art. 31 comma 6, capoverso 425-ter del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, così come modificato e convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, sono applicabili le norme attuative per le opere del PNRR, sia ai fini dell'approvazione sia ai fini della realizzazione;

CONSIDERATO che il progetto "Variante al progetto definitivo del porto turistico di Fiumicino, località Isola Sacra" presentato dalla società Invitalia S.p.A., è stato sottoposto a procedura ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conclusa con provvedimento direttoriale n. 35520/MiTE del 24 dicembre 2019;

PRESO ATTO che il Proponente ha dichiarato nell'istanza il recepimento degli esiti della suddetta procedura;

VISTA la documentazione fornita dal Proponente a corredo dell'istanza;

VISTA la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvenuta in data 17 novembre 2023, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE le integrazioni e i chiarimenti trasmessi dal Proponente nel corso dell'iter istruttorio;

VISTE le pubblicazioni sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvenute in data 11 giugno 2024, 22 agosto 2024 e 16 maggio 2025, degli avvisi relativi ai depositi della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e pubblicati sul portale delle valutazioni ambientali, di cui la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha tenuto conto nel corso dell'istruttoria per l'espressione del proprio parere;

CONSIDERATO che l'intervento previsto rientra nella tipologia di opere sottoposte a procedura di VIA in sede statale di cui all'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 11) *“Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse”*;

PRESO ATTO che il progetto prevede una durata complessiva dei lavori pari a circa 9 anni, dividendo le attività in tre fasi temporali distinte:

- Prima Fase (circa 8 mesi): include la sistemazione dell'approdo esistente al Molo Traiano, la ristrutturazione del Faro e la sistemazione dell'area adiacente, la realizzazione di una piattaforma adatta ad ospitare una struttura temporanea per l'accoglienza dei passeggeri in tendering e l'adeguamento della via del Faro. Le opere marittime comprendono l'adeguamento delle strutture esistenti, mentre le opere civili riguardano il miglioramento della strada principale d'accesso e la realizzazione di piazzali e parchi urbani.
- Seconda Fase (circa 28 mesi): coinvolge la costruzione dei moli Traiano, Claudio e Adriano, la realizzazione del bacino della Marina e i dragaggi. Le opere civili includono la realizzazione dei palancolati di contenimento, riempimenti con materiali dei dragaggi, e la costruzione delle strutture principali incluse quelle di supporto alla funzione crocieristica, l'edificio per il cold ironing, l'edificio circolare, gli edifici minori ed il parco con le sue attrezzature. Essendo questa fase quella di maggiore durata e complessità è stata suddivisa in sottofasi (A-B-C-D), alle quali sono legate progressive entrate in esercizio di porzioni dell'intervento valutandone le interazioni con le concomitanti attività di cantiere. Ogni sottofase prevede la realizzazione contemporanea delle opere complementari necessarie (piazzali, parcheggi, accessi, viabilità, impianti).
- Terza Fase (circa 24 mesi): prevede esclusivamente la costruzione dell'albergo;

CONSIDERATO che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto interessa i seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000:

- ZSC IT6030023 “Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto”;
- SIC IT6030024 “Isola Sacra”;
- ZPS IT6030026 “Lago di Traiano”;
- ZSC IT6000010 “Secche di Tor Paterno”;

PRESO ATTO che la procedura comprende la Valutazione di incidenza ambientale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, sviluppata a "livello II" (Valutazione appropriata), e che pertanto lo studio di impatto ambientale contiene anche gli elementi di cui all'allegato G del citato decreto;

CONSIDERATO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha valutato che *"il Progetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti ZSC IT6030023 Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto, ZSC IT6030024 Isola Sacra, ZPS IT6030026 Lago di Traiano e ZSC IT6000010 Secche di Tor Paterno, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie"*;

ACQUISITO il parere positivo, con condizioni ambientali, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 431 del 10 ottobre 2024, assunto al protocollo n. 192487/MASE del 22 ottobre 2024;

CONSIDERATO che con il suddetto parere n. 431 del 10 ottobre 2024, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, ha valutato che *"l'intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi permanenti e le criticità residue sono state valutate e mitigate nell'ambito del progetto stesso"*;

VISTE le integrazioni e i chiarimenti trasmessi dal Proponente successivamente all'espressione del suddetto parere n. 431 del 10 ottobre 2024;

ACQUISITO il parere n. 752 del 3 luglio 2025, assunto al protocollo n. 139087/MASE del 23 luglio 2025, con il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, alla luce delle integrazioni e dei chiarimenti sopra citati, ha ritenuto di poter confermare quanto espresso con parere n. 431 del 10 ottobre 2024;

ACQUISITO il parere positivo, con condizioni ambientali, del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza speciale per il PNRR n. 26972 del 3 ottobre 2025, assunto al protocollo n. 182344/MASE del 3 ottobre 2024;

PRESO ATTO che in detto parere, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha considerato che *"il progetto risulta localizzato in area vincolata paesaggisticamente, e che sulla scorta dell'analisi condotta sulla documentazione agli atti, dell'attuale livello di progettazione e dettaglio delle scelte, e della valutazione espressa dalla competente Soprintendenza, non viene in questa fase rilasciato il parere ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/2004, che pertanto non potrà essere compresa nel concerto ai sensi dell'art.25, co.2-quinques del D.Lgs.152/2006"*;

CONSIDERATO quindi che il presente provvedimento non comprende l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

ACQUISITO il parere della Regione Lazio, espresso con determinazione n. G12988 del 3 ottobre 2024, assunto al protocollo n. 184071/MASE del 10 ottobre 2024, favorevole con condizioni ambientali;

PRESO ATTO che all'istanza è allegato il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

CONSIDERATO che nel citato parere n. 431 del 10 ottobre 2024, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si è espressa favorevolmente *“circa la conformità del Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR n. 120 del 2017”*, fatto salvo il rispetto della specifica condizione ambientale indicata nel parere stesso;

CONSIDERATO che il progetto è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ACQUISITO a tal fine il parere favorevole della Commissione consultiva locale della pesca e dell'acquacoltura di Roma trasmesso in allegato al citato parere della Regione Lazio;

CONSIDERATO che nell'allegato parere la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si è espressa in merito alla gestione dei sedimenti ed ha inserito una specifica condizione ambientale;

CONSIDERATO, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 431 del 10 ottobre 2024, costituito da n. 175 pagine;
- b) parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza speciale per il PNRR n. 26972 del 3 ottobre 2025, costituito da n. 34 pagine;
- c) parere della Regione Lazio espresso con determinazione n. G12988 del 3 ottobre 2024, costituito da n. 41 pagine;

CONSIDERATO di dover riformulare il termine di efficacia del provvedimento di VIA indicato nel parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC al fine di allinearlo al cronoprogramma presentato ed ai tempi per la realizzazione delle opere, di cui la Commissione stessa dichiara di aver tenuto conto, per eliminare un mero errore materiale;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati, e sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, comprensivo di valutazione di incidenza e dell'autorizzazione all'immersione in mare del materiale derivante dalle attività di escavo, ai sensi dell'articolo 109, commi 2 e 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto “*Realizzazione del Porto turistico-crocieristico di Fiumicino - Isola Sacra*”, parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, e parere favorevole relativamente al piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo presentato ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. È autorizzata l’immersione in mare del materiale derivante dalle attività di escavo, ai sensi dell’articolo 109, commi 2 e 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, subordinata al rispetto delle pertinenti condizioni ambientali di cui all’articolo 2.
3. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente provvedimento è fissato in 9 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione d’impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 431 del 10 ottobre 2024. Il Proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura espresso con nota della Soprintendenza speciale per il PNRR n. 26972 del 3 ottobre 2025. Il Proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4

Condizioni ambientali della Regione Lazio

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alla determinazione della Regione Lazio n. G12988 del 3 ottobre 2024, qualora non già contenute nelle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3. Il Proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 5

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.
3. I soggetti di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti ed uffici coinvolti non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 6

Pubblicazione

1. Il presente decreto è notificato al Comune di Fiumicino, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ISPRA, all'ARPA Lazio, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, alla Capitaneria di Porto di Fiumicino, agli Enti Gestori dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 interessati dal progetto, e alla Regione Lazio la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, del Ministero della cultura e della Regione Lazio, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il Proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'articolo 1, comma 3, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'articolo 6, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco



**IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER
IL PNRR**

Fabrizio Magani

